

# COMUNE DI THIESI

PROVINCIA DI SASSARI

## SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

<b>N. 43</b> IN DATA <b>01-12-2023</b>	<b>OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022).</b>
--	--

VISTO il decreto sindacale n. 01 del 02 gennaio 2023 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di responsabile del Settore Economico-Finanziario;

PRESO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 29/05/2023, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025, nel quale sono state stanziate le risorse per la contrattazione decentrata;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022;

CONSIDERATO che, ai sensi del Titolo II del CCNL del 16/11/2022, la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

DATO ATTO che le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

RILEVATO che l'art. 79 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" nello specifico prescrive il metodo di calcolo del "Fondo risorse decentrate" destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, a partire dalle voci che hanno determinato le risorse stabili secondo il CCNL 2016/2018, integrate da altri importi previsti dal vigente contratto nazionale;

CONSIDERATO che la disciplina dell'art. 79 CCNL 16/11/2022 distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 1) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo, la seconda (comma 2), ricomprende risorse mediante le quali il Fondo può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno;

CONSIDERATO che in relazione all'annualità 2023 e seguenti il CCNL 2019-2021 prevede specifiche voci di alimentazione delle risorse decentrate di natura obbligatoria e non soggetti a valutazione, e in particolare:

- art. 79 comma 1 lett. a): sulla base dell'art. 67 comma 2 lett.a) Incremento di euro 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015 - *Questo incremento è stato calcolato sulla base delle*

*unità in servizio al 31/12/2015 che erano 17 per un totale di euro 1.414,40;*

- art. 79 comma 1 lett. a): calcolo dei "differenziali P.E.O." sulla base dell'art. 67 comma 2 lett.b). Sulla base del personale in essere alla decorrenza degli aumenti previsti dal nuovo CCNL (data da fissare convenzionalmente nel 1° aprile 2018, giorno di entrata a regime degli aumenti), occorre aggiungere alla parte stabile i valori differenziali delle varie posizioni economiche rispetto agli aumenti previsti per il livello di accesso di ogni categoria *-I differenziali PEO sul personale in essere al 01.03.2018 ammonta ad euro 1.042,99;*

- art. 79 comma 1 lett. b): incremento di € 84,50 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2018; tale incremento pro capite deve essere computato per ogni destinatario del CCNL presente a tale data, anche se a tempo parziale o a tempo determinato (v. parere ARAN CFL 45) *- Le unità in servizio al 31.12.2018 erano 14 per un totale di euro 1.183,00;*

- art. 79 comma 1 lett. d): differenze tra gli incrementi contrattuali riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, alla data di entrata in vigore del CCNL 2019-2021, individuata da ARAN nel 1/1/2021 (parere ARAN CFL 174) *- Differenziale PEO del personale in servizio alla data del 01.01.2021 euro 539,50;*

- art. 67 comma 1-bis – quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, per ogni dipendente in Cat. Giuridica B3 e D3 in servizio all'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, cioè al 1 aprile 2023 (v. parere ARAN CFL175) *(fattispecie non ricorrente per l'ente);*

- art. 67 comma 2 lett. c) – parte stabile e 67 comma 3 lett. d) – parte variabile: valore pari alla R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio a partire dal 2017 e fino all'anno 2022 *- R.I.A. personale cessato negli anni 2019 e 2020 euro 2.074,41;*

CONSIDERATO inoltre che il Fondo può essere alimentabile con importi variabili e in particolare per il Fondo 2023 si considera tra gli importi variabili non soggetti ai limiti art.23 comma 2 D.Lgs 75/2017 le seguenti voci:

- art. 79 comma 1 lett. b): l'incremento di euro 84,50 decorre retroattivamente dal 1/01/2021 e si applica quanto previsto al comma 5 ossia "Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023"- in relazione alle unità in servizio n.14 al 31.12.2018 euro 1.183,00 anno 2021 ed euro 1.183,00 anno 2022 per un importo complessivo di euro 2.366,00;

TENUTO CONTO inoltre che il Fondo 2023 è integrato delle risorse variabili di cui l'art.67 comma 3 CCNL 21/5/2018 (art.79 comma 2 lett. a CCNL 2019/2021) soggetti ai limiti art.23 comma 2 DLgs 75/2017:

- quota storica della L.R. SARDEGNA n. 19 del 1997 da distribuire nel rispetto della normativa vigente in materia integrando le risorse variabili ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 2019/2021, nella misura di € 4.310,98, riconducibili alle scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva;

- incentivi per funzioni tecniche ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per un importo paria a € 10.500,00;

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";*

VISTO l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

RICHIAMATO l'art. 33 comma 2, del d.l. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019 e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, modalità definita nel D.M. del 17/03/2020, il quale prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12 dell'anno;

DATO ATTO che nel periodo di riferimento il numero di dipendenti dell'ente non si è incrementato;

RICHIAMATA la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

RICORDATO che:

- ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;
- il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 108.653,91 (comprensivi della retribuzione diposizione e risultato delle P.O.) tetto di spesa insuperabile;
- il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2023;

RIASSUNTO il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2023 nel prospetto allegato al presente atto;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2023, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 562, L. n. 296/2006;

DATO ATTO che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto *"Controlli in materia di contrattazione integrativa"*;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

RICORDATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

CONSIDERATO il limite ex art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 per l'anno 2023, come rideterminato ai sensi dell'art.33, comma 2, del D.L. n.34/2019 e ss.mm.ii, verrà ricalcolato a

consuntivo in base alle effettive assunzione ed alle cessazioni intervenute nel corso del medesimo anno, oltre che a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche legislative e/o diverse interpretazioni giurisprudenziali, pareri della Corte dei Conti o chiarimenti ministeriali in materia; questo potrà comportare la necessità di una decurtazione del fondo per le risorse decentrate e/o delle risorse per le posizioni organizzative per l'anno 2023;

CONSIDERATO che è necessario provvedere all'adozione dell'atto di costituzione del fondo per le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, quale atto gestionale in quanto applicativo di disposizioni contrattuali, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopracitate;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023, come da prospetto che segue:

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
<b>RISORSE STABILI</b>		
<i>Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67 c. 1, CCNL 21.05.2018</i>	Importo unico consolidato anno 2017	62698,39
<i>Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018</i>	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019	1414,40
<i>Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018</i>	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	1042,99
<i>Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018</i>	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente <b>(2019)</b>	1128,01
<i>Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018</i>	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente <b>(2020)</b>	946,40
<i>Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67 c. 2 lett. d) CCNL 2018</i>	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	0,00
<i>Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67 c. 2 lett. e) CCNL 2018</i>	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	0,00
<i>Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022</i>	Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio).	1183,00
<i>Art. 79 c. 1 lett. c) CCNL 2022</i>	Risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.	0,00
<i>Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022</i>	Differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022.	539,50
<i>Art. 79 c. 1-bis CCNL 2022</i>	Differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3.	0,00
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>		68952,69

## INCREMENTI VARIABILI

### a) Risorse variabili soggette a limitazione

Art. 67 c. 3 lett. a) CCNL 2018	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	0,00
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018	Risorse da specifiche disposizioni di legge (L.R. 19/97- 80%Fondo Ras per Produttività)	4310,98
Art. 67 c. 3 lett. d) CCNL 2018	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno	0,00
Art. 67 c. 3 lett. f) CCNL 2018	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori)	0,00
Art. 67 c. 3 lett. g) CCNL 2018	Personale case da gioco	0,00
Art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 2022	Incremento max 1,2% monte salari 1997	0,00
Art. 67 c. 3 lett. i) CCNL 2018	Incremento per obiettivi del Piano performance	0,00
Art. 67 c. 3 lett. k) CCNL 2018	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	0,00

**Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, c. 2, D.Lgs. N. 75/2017)**

### b) Risorse variabili non soggette a limitazione

Art. 67 c. 3 lett. a) CCNL 2018	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	0,00
Art. 67 c. 3 lett. b) CCNL 2018	Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	0,00
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018	QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (Art. 113 D.Lgs 50/2016)	10500,00
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018	Incentivi spese del giudizio, compensi censimenti e ISTAT	0,00
Art. 67 c. 3 lett. e) CCNL 2018	Risparmi da utilizzo straordinari	0,00
Art. 67 c. 3 lett. j) CCNL 2018	incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017	0,00
Art. 80 c. 1 CCNL 2022	Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	0,00
Art. 79 c. 3 CCNL 2022	0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale.	0,00
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022	Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022.	2366,00

Art. 79 c. 3 CCNL 2022	0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum annualità 2022.	0,00
	<b>TOTALE INCREMENTI VARIABILI</b>	17176,98

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	86129,67
---------------------------	----------

<b>TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO</b>	69083,78
<b>POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATE DA BILANCIO</b>	43125,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO</b>	112208,78
<b>TOTALE FONDO 2016 LORDO</b>	108653,91
<b>EVENTUALE RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016*</b> (65.528,91)	3554,87
<b>TOTALE FONDO 2023</b>	82.574,80

DATO ATTO che il **FONDO RISORSE DECENTRATE** per l'anno 2023 risulta, pertanto, quantificato complessivamente in:

<b>FONDO RISORSE DECENTRATE – ANNO 2023</b>		<b>Limite 2016</b>
<b>Totale risorse stabili</b>	<b>68.952,69</b>	
di cui extra tetto *	4.179,89	<b>61.217,93</b>
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>17.176,98</b>	
di cui extra tetto **	12.866,00	<b>4.310,98</b>
<b>Totale</b>	<b>86.129,67</b>	<b>65.528,91</b>

\* Risorse stabili extra tetto :

- a) € 1.414,40 - incrementi art. 67, comma 2 lett. a) CCNL 21.05.2018
- b) € 1.042,99 - incrementi art. 67, comma 2 lett. b) CCNL 21.05.2018
- c) € 1.183,00 – incrementi art. 79, comma 1 lett. b) CCNL 16.11.2022
- d) € 539,50 – incrementi art. 79, comma 1 lett. d) CCNL 16.11.2022

\*\* Risorse variabili extra tetto :

- a) € 10.500,00 - incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs n. 50/2016 – art. 67, comma 3 lett. c) CCNL 21.05.2018
- b) € 2.366,00 – incrementi art. 79, comma 1 lett. b) CCNL 16.11.2022 (quota una tantum annualità 2021 e 2022)

**CONSIDERATO** che il limite di cui al sopra citato articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 ricomprende il complesso delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, pertanto la somma delle risorse destinate alla contrattazione integrativa (*risorse decentrate*) + risorse destinate a bilancio per le posizioni organizzative nei comuni senza dirigenza, per l' **anno 2016** ammonta ad **€ 108.653,91** (€ 65.528,91 Fondo Risorse Decentrate + € 43.125,00 Fondo P.O.) giusta verifica di cui alla Deliberazione di Giunta comunale n. 59 in data 15.05.2019;

<b>Voci</b>	<b>2023</b>	<b>2016</b>
risorse destinate alla contrattazione integrativa – (Soggetto a vincolo)	69.083,78	65.528,91
risorse destinate a bilancio per le posizioni organizzative nei comuni senza dirigenza	43.125,00	43.125,00
<b>TOTALE</b>	<b>112.208,78</b>	<b>108.653,91</b>
<b>RIDUZIONE PER SUPERAMENTO LIMITE 2016</b>	<b>3.554,87</b>	

Tutto ciò premesso e considerato;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
- il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

**DETERMINA**

per tutti i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati, anche se materialmente non trascritti:

- 1) Di costituire, ai sensi l'art.79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 secondo la tabella A allegata che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- 2) Di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2023 non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2, del d.lgs.75/2017.
- 3) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2023 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali.
- 4) Di dare atto che la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 82.574,80, oltre agli oneri previdenziali conseguenti e all'IRAP, verrà imputata come segue:
  - a. Al codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.000, Capitolo 11700, per competenze ed oneri previdenziali;
  - b. Al codice di bilancio 01.11-1.02.01.01.000, Capitolo 11910, per IRAP;
  - c. Ai capitoli di competenza delle missioni e dei programmi delle competenze stipendiali, relativamente all'onere delle progressioni orizzontali ed alle indennità di comparto.
- 5) Di dare atto che, alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023 entro il 31 dicembre del corrente anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per le risorse stanziate e non impegnate nell'esercizio 2023;
- 6) Di comunicare per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001.
- 7) Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- 8) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio, ai fini della generale conoscenza, per 15 giorni consecutivi

**Responsabile del Servizio**  
Dott.ssa Maria Gavina Ruda



Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria  
(artt. 49, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000)

Li, 01-12-2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Dott.ssa Ruda Maria Gavina

**VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RILASCIA**

Il VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Li, 01-12-2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dott.ssa Maria Gavina Ruda

**VISTO DI COPERTURA MONETARIA**

*(art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)*

- POSITIVO**
- NEGATIVO**

**Favorevole**

Li, 01-12-2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Dott.ssa Maria Gavina Ruda

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 29-12-2023.

Li, 29-12-2023

**Responsabile del Servizio**  
Dott.ssa Maria Gavina Ruda